

Prot. 490/2021

Roma, 8 ottobre 2021

Alle Pro Loco Associate UNPLI APS

LORO SEDI

Ai Presidenti Comitati Regionali UNPLI APS

LORO SEDI

Alle Segreterie Regionali UNPLI APS

LORO SEDI

Oggetto: Nota informativa n. 8. Volontariato e green pass.

Facendo seguito alle tante richieste di chiarimento provenienti dalle nostre Pro Loco associate, in merito alle nuove regole dettate dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, il quale introduce l'obbligo del c.d. "green pass" per dipendenti pubblici e privati, prendendo spunto da pareri e valutazioni di esperti del settore desideriamo porre l'attenzione su alcuni aspetti peculiari riguardanti la previsione di applicazione anche ai volontari, nei confronti dei quali ne ha esteso l'obbligatorietà.

In premessa si specifica che a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 117/17, il volontario è la persona che, per sua libera scelta e per fini solidaristici, svolge attività in favore delle Pro Loco o delle Articolazioni territoriali, mettendo a disposizione tempo e capacità in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti; non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, mentre rientra nel concetto di volontariato anche l'attività relativa alla titolarità di una carica sociale, visto che quest'ultima appare strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale, sempre se risponde ai requisiti previsti dalla legge, tra cui la gratuità.

Detto ciò, in conformità con le nuove regole, a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre di quest'anno (attuale scadenza del periodo emergenziale), salvo poche e limitate eccezioni, tutte le realtà *non profit* e quindi anche le nostre Pro Loco e le Articolazioni territoriali che si avvalgono di volontari, dovranno verificare che questi siano in possesso della certificazione digitale che attesta di aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid o di aver effettuato la prima dose o il vaccino anti Covid monodose da 15 giorni o di essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore (o 48 ore se il tampone è rapido), oppure di essere guariti da tale malattia nei sei mesi precedenti.

Sarà, infatti, necessario per tali soggetti disporre del green pass per accedere ai locali e per poter svolgere la propria attività.

Sede Nazionale

Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 5812946 • e-mail: segreteria nazionale@unpli.info - www.unpli.info

Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004

Un segnale certamente importante che conferma come sicurezza e responsabilità siano principi cardine da garantire a chi presta la propria attività gratuitamente e in modo spontaneo.

In merito alle accortezze che da metà ottobre dovranno essere attuate, sicuramente sarà necessario che tutte le realtà non profit che si avvalgono per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali dei volontari, individuino al loro interno un soggetto addetto a verificare il possesso da parte di tali soggetti del “green pass”. Pertanto, prima del 15 ottobre 2021 è necessario:

- a) definire le modalità operative per l'organizzazione dei controlli;
- b) individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, che trasmetteranno gli atti al Prefetto.

Tale ultima individuazione dovrà essere formalizzata secondo il modello qui allegato, nel quale verranno indicate le modalità operative per svolgere il controllo e che di seguito si sintetizzano:

- utilizzo dell'app “VerificaC19”;
- richiesta di documenti di identità se risultano incoerenze;
- indicazione di non raccogliere i dati personali;
- indicazione di non permettere l'accesso alle persone prive di green pass;
- richiesta di intervento della forza pubblica in situazioni di possibili rischi.

La verifica del green pass è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale presente sul certificato, utilizzando l'apposita applicazione mobile (“VerificaC19”), che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'intestatario della certificazione verde all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

I controlli possono effettuarsi anche ogni giorno e a campione e, se possibile, all'accesso ai luoghi di lavoro.

Il soggetto che comunica di non essere in possesso del certificato o ne risulti comunque privo al momento dell'accesso è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di green pass è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600,00 a 1.500,00 euro.

Il datore di lavoro o, nel nostro caso, il legale rappresentante che verifichi il possesso della certificazione o non adotti le misure organizzative per l'accesso dei lavoratori è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 1.000,00 euro. Tutte le sanzioni sono applicate dal Prefetto.

Sede Nazionale

Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 5812946 • e-mail: segreteria nazionale@unpli.info - www.unpli.info

Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004

Nel caso di realtà con meno di 15 dipendenti, ipotesi in cui rientrano certamente la stragrande se non tutte le nostre realtà, il datore di lavoro privato o il legale rappresentante dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, può sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde, sospendendo il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un massimo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Non sono previste conseguenze disciplinari e, allo stesso tempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Alle indicazioni sopra riportate preme aggiungere una ulteriore specificazione riguardante gli operatori volontari impegnati nei progetti di Servizio Civile Universale nelle nostre sedi Pro Loco e in quelle dei Comitati accreditate.

A tal proposito si riporta una nota pubblicata sulla rivista *Vita* in data odierna, seconda la quale **il Green Pass sarà necessario anche per gli operatori in Servizio civile universale**.

A dirlo il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in risposta alle richieste di informazioni di Amesci sulle procedure da adottare in relazione agli obblighi previsti dal Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento di screening”.

Nella sua risposta, infatti, il Dipartimento ha indicato che: all’operatore volontario è fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (green pass) per l’accesso a luoghi pubblici o privati presso cui svolge le attività di servizio civile.

Nel caso di non adesione alla campagna vaccinale l’operatore volontario opti per l’effettuazione del tampone molecolare, il costo dello stesso è a carico del medesimo.

Infine, nel caso in cui l’operatore volontario che si rifiuti di adempiere a quanto previsto per l’ottenimento della certificazione verde dovrà essere escluso su segnalazione dell’ente oppure, ove possibile, reimpiegato in altra mansione che non preveda espressamente il possesso del green pass.

Nel ribadire quanto indicato sopra, si sottolinea la necessità che comunque siano sempre rispettate le generali misure di distanziamento per lo svolgimento delle attività culturali, sociali e ricreative proprie delle nostre Pro Loco associate.

Certi che le indicazioni fornite possano chiarire gli aspetti rilevanti di tali nuove ed ulteriori disposizioni dettate dal Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, in vigore dal prossimo 15 ottobre 2021, ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti che, qualora pervengano, porteremo prontamente a Vostra conoscenza, nella speranza di potere comunque affrontare con maggiore consapevolezza e certezza le tante difficoltà legate alle nuove disposizioni sull’uso del green pass nelle attività dei nostri volontari.

Nell'occasione, unitamente alla presente nota informativa si allegano alcune faq utili per meglio comprendere aspetti particolari del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

Confidiamo sempre in una Vostra fattiva e capillare divulgazione alle Vostre Pro Loco associate della presente nota informativa e nell'occasione si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente UNPLI APS

Prof. Antonino La Spina

